



Repubblica italiana  
 In nome del popolo italiano  
 Tribunale di Lecco  
 Sezione I civile

Secc. 32/23  
 1/9/2023 R. 49/23

rinnata in esenza di consiglio nelle persone dei signori

Presidenti  
 Giudice  
 Giudice Relatore

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel procedimento per la liquidazione controllata dei beni del debitore

R.G. 40-1/2023

promosso su istanza depositata in data 27 luglio 2023

DA

\*\*\*\*  
 Il Tribunale

esaminati gli atti ed udita la relazione del Giudice Istruttore;


letta la domanda del debitore Sig. volta ad ottenere la liquidazione controllata  
 del proprio beni in favore dei creditori;

vista la relazione depositata dal gestore della crisi sig. ai sensi  
 dell'art. 269 CCII da cui risulta un giudizio complessivo di completezza e attendibilità della  
 documentazione fornita dal debitore;

ritrovato che non risulta la proposizione di domanda di accesso alle procedure di composizione  
 della crisi da parte indubbiamente di cui al titolo IV del CCII;

verificati i presupposti di cui agli articoli 268 e 269 CCII;

ritrovata la sussistenza delle condizioni di sovraindebitamento e in particolare di insolvenza del  
 debitore in quanto le passività scadute e non soddisfatte ammontano a € 4.980.000 e oltre;





di un attivo preminentemente liquidabile rispetto del reddito netto mensile da lavoro dipendente pari a circa €1.400,00;

considerando che il reddito mensile che il debitore può ottenere ai sensi dell'art. 208, coart. 4, lett. b), per il mantenimento suo e del suo nucleo familiare sarà stabilito dal Giudice delegato, previa apposita istanza del debitore che contenga l'illustrazione della attuale situazione abitativa e dell'eventuale convivenza con altre persone (figli, coniuge o convivente di fatto, ecc.) nonché del reddito e dell'occupazione del convivente;

visto l'art. 270 CCII,

ritenuto che debba emetterla sentenza di apertura della liquidazione controllata.

**P.Q.M.**

- 1) DICHIARA l'apertura della liquidazione controllata dei beni del Sig.
- 2) NOMINA Giudice Delegato L. dett.
- 3) NOMINA Liquidatore il gestore delle crisi.
- 4) ORDINA al debitore, ove non vi abbia già provveduto, di depositare, entro sette giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti;
- 5) ASSIGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori termine fino al 12 dicembre 2023 salvo il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 301;
- 6) ORDINA in consegna al rilascio dei beni finanziari parte del patrimonio di liquidazione, salvo che il Giudice delegato non ritenga, in presenza di gravi e specifiche ragioni, di autorizzare il debitore a il tutto a utilizzare alcuni di essi.
- 7) DISPONE a cura del Liquidatore l'iscrizione della sentenza nel sito internet del tribunale o del Ministero della giustizia. Nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, la pubblicazione è altresì effettuata presso il registro delle imprese;
- 8) ORDINA, quando vi sono beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;
- 9) DISPONE che la sentenza sia notificata a cura del Liquidatore al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.





TRIBUNALE DI LEGGO  
SEZIONE CIVILE

Così deciso in Leggo, nella camera di consiglio della Sezione Civile, in data 12 settembre  
2023

Il Giudice esecutore

Il Prefetto

TRIBUNALE DI LEGGO  
12 SET. 2023  
DEPOSITATO E RITROSCritto  
CON FIRMA DIGITALE DAL  
CANCELLIERE

PROTEZIONE SOCIALE ITALIANA

Pagina n. 3



PROTEZIONE SOCIALE ITALIANA  
ENTE DEL TERZO SETTORE